



COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 12/11/2007

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08/03/2019

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Polizia mortuaria nel Comune – Distinzione delle competenze

Art. 3 – Responsabilità

Art. 4 – Servizi Gratuiti e a Pagamento

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II– DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 6 - Dichiarazione di morte

Art. 7 – Permesso di seppellimento

Art. 8 – Adempimenti del medico curante

Art. 9 – Adempimenti del medico necroscopo

Art. 10 – Permesso di seppellimento – autorità giudiziaria

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI CAPO III - DEPOSITO E OSSERVAZIONE CADAVERI

Art. 11 – Camera mortuaria – Sala Autoptica – Deposito di osservazione e obitorio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI CAPO IV – FERETRI

Articolo 12 – Deposizione della salma nel feretro

Articolo 13 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Articolo 14 Fornitura gratuita del servizio funebre

Articolo 15 – Piastrina di riconoscimento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI CAPO V – TRASFERIMENTI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 16 – Trasferimento funebre

Articolo 17 – Modalità del trasporto e percorso

Articolo 18 – Esercizio del servizio di Trasporto Funebre

Articolo 19 – Orario dei trasporti

Articolo 20 – Norme generali per i trasporti

Articolo 21 – Riti religiosi

Articolo 22 – Trasferimento di salme senza funerale

Articolo 23 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Articolo 24 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Articolo 25 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Articolo 26 – Trasporti all'estero o dall'estero

Articolo 27 – Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Articolo 28 – Disposizioni generali – vigilanza

Articolo 29 – Ammissione nel cimitero

TITOLO II – CIMITERI

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE COMUNALE

Articolo 30 – Disposizioni generali

Articolo 31 – Piano regolatore cimiteriale

TITOLO II – CIMITERI

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32 – Inumazione

Articolo 33 – Cippo

Articolo 34 – Tumulazione

Articolo 35 – Deposito provvisorio

TITOLO II – CIMITERI

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 36 – Esumazioni ordinarie

Articolo 37 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo 38 – Esumazione straordinaria

Articolo 39 – Estumulazioni

Articolo 40 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Articolo 41 – Raccolta delle ossa

Articolo 42 – Oggetti da recuperare

Articolo 43 - Disponibilità dei materiali

TITOLO II – CIMITERI CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 44 – Crematorio

Articolo 45 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Articolo 46 – Registro per la cremazione

Articolo 47 – Urne cinerarie

TITOLO II – CIMITERI CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 48 – Orario

Articolo 49 – Disciplina dell'ingresso

Articolo 50 – Divieti speciali

Articolo 51 – Riti funebri

Articolo 52 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Articolo 53 – Fiori e piante ornamentali

Articolo 54 - Materiali ornamentali

TITOLO III – CONCESSIONI CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 55 – Sepolture private

Articolo 56 – Durata delle concessioni

Articolo 57 – modalità di concessione

Articolo 58 – Cambi di sepoltura

Articolo 59 – Uso delle sepolture private

Articolo 60 – Manutenzione

Articolo 61 – Costruzione dell'opera – Termini

**TITOLO III – CONCESSIONI
CAPO II – SUBENTRI, RINUNCE, RINNOVI**

Articolo 62 – Subentri

Articolo 63 – Rinuncia a concessione di aree libere

Articolo 64 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Articolo 65 – Rinnovo delle concessioni

**TITOLO III – CONCESSIONI
CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

Articolo 66 – Revoca

Articolo 67 – Decadenza

Articolo 68 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 69 – Estinzione

**TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

Articolo 70 – Accesso al cimitero

Articolo 71 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Articolo 72 – Responsabilità – Deposito cauzionale

Articolo 73 – Recinzione aree – Materiali di scavo

Articolo 74 – Introduzione e deposito di materiali

Articolo 75 – Orario di lavoro

Articolo 76 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Articolo 77 – Vigilanza

Articolo 78 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

**TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
CAPO II- IMPRESE ONORANZE FUNEBRI**

Articolo 79 – Funzioni – Licenza

Articolo 80 – Divieti

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I- DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 81 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 82 – Mappa

Articolo 83 – Annotazioni in mappa

Articolo 84 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 85 – Scadenziario delle concessioni

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO II – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 86 – Illuminazione votiva

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO III – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 87 – Efficacia del Regolamento

Articolo 88 – Cautele

Articolo 89 – Concessioni pregresse

Articolo 90 – Sanzioni

Articolo 91 – Norme di rinvio

Articolo 92 – Norma finale

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Il comune nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle finalità prefissatesi dalla Regione Sardegna all'art. 1 comma 2 L.R. 32/2018, promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto degli usi funerari della propria comunità. ¹

Articolo 2
Polizia mortuaria nel Comune – Distinzione delle competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Il servizio di polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del cimitero comunale, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

L'adozione di tutti gli atti amministrativi relativi alla gestione dei servizi di polizia mortuaria viene assegnata alla competenza dei Responsabili con funzioni dirigenziali nominati dal Sindaco ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione.

Nell'ambito dell'organizzazione interna degli uffici, il Responsabile di cui al precedente paragrafo può individuare tra i propri preposti un incaricato di polizia mortuaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della L. 241/1990. ²

La gestione di tutti i servizi di polizia mortuaria e comunque di tutte le attività connesse con il cimitero, sono di competenza dell'Ufficio "Servizi Demografici", nel Settore Amministrativo, nonché il rilascio delle concessioni sulle aree e le relative incombenze, ai sensi di quanto stabilito nel D.P.R. 285/90 e nel presente regolamento, con le modalità previste nel vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici.

Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono svolte da personale comunale dipendente, idoneo per profilo professionale e appositamente incaricato dal Responsabile dell'Area Tecnica.

¹ Il presente comma è stato inserito a seguito di modifica del Regolamento Comunale con Deliberazione C.C. n. 10 del 08.03.2019

² Il presente comma è stato inserito a seguito di modifica del Regolamento Comunale con Deliberazione C.C. n. 10 del 08.03.2019

Rientrano nelle competenze dell'ufficio "manutenzioni", nell'Area Tecnica, di concerto con l'Ufficio Servizi demografici, tutti gli adempimenti di natura tecnica riguardanti la pianificazione, la costruzione, l'ampliamento, la manutenzione e pulizia del cimitero.

I suddetti Responsabili agiscono in rappresentanza del Comune e sono competenti per l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento ed ogni altro adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale. Quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso. Eventuali atti, comportamenti, deroghe riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano agli stessi Responsabili su conforme provvedimento dell'organo deliberante competente.

Articolo 3 **Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 **Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) La visita necroscopica;
- b) Il recupero e la deposizioni delle ossa in ossario comune;
- c) L'esumazione ordinaria;
- d) L'estumulazione ordinaria;
- e) Il recupero e relativo trasporto alla camera mortuaria delle salme accidentate o rivenute in locali fatiscenti;
- f) Il servizio funebre per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico. Le condizioni per l'accesso a tale servizio sono determinate al successivo articolo 14 del presente regolamento.³

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale.⁴

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera g) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 **Atti a disposizione del pubblico**

Presso l'ufficio di cui al comma 4 del precedente articolo 2 e presso apposito e idoneo locale di custodia presso lo stesso cimitero, è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/09/1990 da compilare cronologicamente dagli addetti incaricati, i quali forniranno informazioni sulle sepolture cimiteriali.

³ Periodo inserito a seguito di modifica del Regolamento Comunale con Deliberazione C.C. n. 10 del 08.03.2019

⁴ Integrazione effettuata a seguito di modifica del Regolamento Comunale con Deliberazione C.C. n. 10 del 08.03.2019

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) L'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) Copia del presente regolamento e del DPR 285/90.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Articolo 6 Dichiarazione di morte

La morte di persone avvenuta nel territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile con le modalità di cui alle vigenti norme sull'ordinamento dello Stato Civile, dai soggetti indicati all'art. 1 del D.P.R. 285/90, che si attengono alle modalità ed alle prescrizioni contenute nello stesso art. e nei seguenti del DPR 285/90.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'Ufficio, in conformità ai modelli ministeriali. Essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.

L'Ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione di morte accerta le indicazioni in essa contenute, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio, promuove gli accertamenti necroscopici e, se del caso, la denuncia del medico curante.

Articolo 7 Permesso di seppellimento

L'Ufficiale di Stato Civile, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia delle cause di morte, dispone per la redazione all'atto di morte e per il trasporto funebre.

In difetto del riconoscimento del cadavere, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale.

Articolo 8 Adempimenti del medico curante

Il medico curante deve fare, al più presto e non oltre 24 ore dall'accertamento del decesso, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'Intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune dove è avvenuto il decesso alla Azienda U.S.L. competente per territorio.

Tale scheda ha finalità sanitarie – epidemiologiche – statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica; per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta di morte.

Articolo 9

Adempimenti del medico curante

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore e non oltre le 30 ore dal decesso.

Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

Articolo 10

Permesso di seppellimento – autorità giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche successivamente in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale nonché l'ufficiale di stato civile, giusto art. 76 del D.P.R. n. 396/2000, devono fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 e 365 del Codice Penale e dell'art. 4 del Codice di Procedura penale, in tali casi il permesso di seppellimento potrà essere rilascio previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, che ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Comune, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, L'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Comune ed alla stessa autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000 T.U. sull'ordinamento dello Stato Civile.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO III – DEPOSITO E OSSERVAZIONE CADAVERI

Articolo 11

Camera mortuaria – Sala autoptica – Deposito di osservazione e obitorio

All'interno del cimitero comunale si prevede un locale destinato a "Camera mortuaria" per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e un locale destinato a "Sala autoptica".

La camera mortuaria e la sala autoptica rispondono alle caratteristiche previste all'art. m65 del DPR 285/90 e possono essere adibite a "Deposito di osservazione" per ricevere e tenere le salme di cui all'art. 12 del DPR 285/90, al fine di garantire il rispetto delle norme stabilite agli artt. 8,9,10 e 11 dello stesso DPR 285/90.

Per l'assolvimento delle funzioni di obitorio previste all'art. 13 e seguenti del DPR 285/90, il Comune provvede a stipulare apposite convenzioni con l'Azienda USL o ospedali rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti generici.

L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.

Le salme di persone morte di malattia infettive – diffuse o sospette tali sono tenute osservazione in locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Asl, in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO IV – FERETRI

Articolo 12 Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 14.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Articolo 13 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) Per inumazione:
 - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10/9/1990, n. 285;
 - I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) Per tumulazione:
 - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10/9/1990, n. 285;
- c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
 - È sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5 del DPR 10/9/1990, n. 285;
- e) Cremazione:
 - Per la cremazione, di cui il Comune non è attrezzato, si applicano le norme degli articoli da 78 a 81 del DPR 10/9/1990, n. 285;

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore al mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, ai sensi dell'art. 75 del DPR 10/9/1990, n. 285;

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute o dal soggetto competente al seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiali diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 del 10/9/1990, n. 285;

Articolo 14

Fornitura gratuita del Servizio Funebre

Il Comune fornisce gratuitamente i servizi funebri indicati al successivo comma 4 del presente articolo a favore delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta di apposita relazione formulata dall'Ufficio dei Servizi Sociali basata sulle informazioni assunte in ordine alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.

La situazione di disinteresse è definita come il comportamento di indifferenza e/o noncuranza dei familiari o aventi titolo in riferimento alla sepoltura del congiunto. Il disinteresse deve essere univoco, non contraddetto e continuativo nel tempo, pertanto, qualsiasi atteggiamento, anche successivo, che dimostri, in maniera certa, interesse verso il congiunto, trasformerà l'intervento assistenziale del Comune in gestione di affari altrui ai sensi e per gli effetti degli articoli 2028 – 2032 del codice civile e maturerà a favore dell'Ente il diritto al rimborso delle spese anticipate.

Sono gratuiti i servizi di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria, mentre restano a pagamento tutti gli altri servizi compresi la fornitura del feretro e il trasporto funebre. In caso di disinteresse dei familiari, queste spese saranno graveranno in capo agli eredi del de cuius.

La gratuità dei servizi rimane limitata ai decessi delle persone la cui ultima residenza era situata nel Comune di Boroneddu. Negli altri casi, l'Ente si rifarà sul comune di ultima residenza del defunto.⁵

Articolo 15 **Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO V – TRASFERIMENTI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 16 **Trasferimento funebre**

Ai sensi e per gli effetti della novella introdotta dall'articolo 11 della Legge Regionale 2 agosto 2018, n. 32, durante il periodo di osservazione della salma – così come previsto dall'articolo 10 della succitata legge – la stessa, su richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo può essere trasferita dal luogo del decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso ai fini del completamento dell'osservazione.

Per questa attività non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva del Comune, ma l'impresa funebre che esegue il trasferimento, previa certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato, comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e all'ATS la nuova sede ove la salma è stata trasferita per l'osservazione.

Nel trasferimento la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che sia garantita l'osservazione e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.⁶

Articolo 17 **Modalità del trasporto e del percorso**

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

⁵ Il presente articolo è stato integralmente novellato a seguito di modifica al Regolamento Comunale con Deliberazione del C.C. n. 10 del 08.03.2019

⁶ Il presente articolo è stato inserito ex novo a seguito di modifica al Regolamento Comunale con Deliberazione del C.C. n. 10 del 08.03.2019

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 18 **Esercizio del servizio di Trasporto Funebre**

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da Ditte autorizzate con i mezzi di cui all'articolo 20 del DPR 285/1990.

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 19 **Orario dei trasporti**

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabile con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Articolo 20 **Norme generali per i trasporti**

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo 13, inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del DPR 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 21

Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la Legge 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 22

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere alla camera mortuaria del cimitero deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. e i familiari non si sono avvalsi del trasferimento funebre di cui al precedente articolo 16⁷, il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 23

Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 11, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 24

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

⁷ Integrazione effettuata a seguito di modifica del Regolamento Comunale con Deliberazione C.C. n. 10 del 08.03.2019

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 13, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

In caso di arrivo o partenza dalla salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservate le norme di cui all'articolo 25/1 e 25/2 del DPR 285/1990.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 25

Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, o autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 26

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/07/1937. N. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del DPR 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento precisato.

Articolo 27

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di cenere deve essere autorizzato dal Comune.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 45.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Articolo 28

Disposizioni generali – Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articolo 102 e 105 del DPR 10/09/1990 n. 285.

Le competenze e responsabilità per l'ordine e la vigilanza del cimitero sono attribuite al Sindaco e agli uffici comunali secondo quanto già previsto al precedente articolo 2 del presente Regolamento.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52,53 e 81 del DPR 10/09/1990, n. 285.

Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ATS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 29

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e le salme di persone originarie del paese.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE COMUNALE

Articolo 30

Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10/9/1990, n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del DPR 10/09/1990 n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli 76 e 91 del DPR 10/9/1990, n. 285 e dal successivo art. 32.

Articolo 31

Piano regolatore cimiteriale

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. Si applica l'art. 139 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella elaborazione del piano i responsabili di cui al precedente articolo 2 dovranno tener conto:

- a) Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) Dalla valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti – salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) Della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) Delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) Campi di inumazione comune;
- b) Campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) Tumulazioni individuali (loculi);
- e) Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- f) Cellette ossario;
- g) Nicchie cinerarie;
- h) Ossario comune;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32

Inumazione

L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma del defunto, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata da altre.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) Sono comuni le sepolture effettuate nei campi comuni a rotazione, della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) Sono private le sepolture effettuate in aree di concessione di durata triennale, ai sensi del Titolo III del presente regolamento.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensione, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Articolo 33

Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune o dai privati, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero di identificazione progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune o dei privati, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri-tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 70 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

L'installazione delle lapidi e dei copri – tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte del soggetto tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Articolo 34

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti e urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune.

I loculi e le nicchie sono individuali e il diritto di sepoltura è circoscritto al solo concessionario.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del DPR 10/9/1990, n. 285 e all'articolo 34 della L.R. 32/2018⁸.

Articolo 35

Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) Per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi.

⁸ Integrazione effettuata a seguito di modifica del Regolamento Comunale con Deliberazione C.C. n. 10 del 08.03.2019

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per la realizzazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo del giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 36

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie dai campi comuni saranno eseguite dopo un decennio dalla inumazione; qualora non esistano inderogabili esigenze di spazio, la esumazione può essere prorogata di 10 (dieci) anni. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzeranno per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie saranno effettuate tenendo conto dei principi informativi di cui ai seguenti commi.⁹

Il Comune provvederà periodicamente a pubblicare all'albo pretorio, nonché all'ingresso del cimitero comunale su appositi spazi, l'elenco dei nominativi delle persone decedute che dovranno essere esumate a seguito della scadenza decennale o trentennale dando così modo ai familiari di comunicare all'ufficio di polizia mortuaria l'intenzione di rinnovare la concessione, di depositare i resti in apposite cellette ossario o nell'ossario comunale. Tale avviso ha valore di notifica e resterà in pubblicazione per almeno 90 (novanta) giorni, alla scadenza dei quali gli interessati avranno a disposizione 30 (trenta) giorni per comunicare all'ufficio interessato le loro intenzioni.

In mancanza di qualsiasi comunicazione da parte dei familiari entro i termini di cui sopra, i resti verranno depositati nell'ossario comune.

Non possono essere eseguite esumazioni ordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre salvo i casi di comprovata necessità ed urgenza dell'Amministrazione Comunale.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Nel caso si accerti, con il turno di rotazione, che la mineralizzazione delle salme sia incompleta, l'ufficio provvede a far intervenire il Responsabile dei servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. territorialmente competente, al fine di porre in essere gli adempimenti di cui all'articolo 82 e seguenti del DPR 285/1990.

Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda all'articolo 36 della L.R. 32/2018.¹⁰

Articolo 37

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

⁹ Integrazione effettuata a seguito di modifica del Regolamento Comunale con Deliberazione C.C. n. 10 del 08.03.2019

¹⁰ Integrazione effettuata a seguito di modifica del Regolamento Comunale con Deliberazione C.C. n. 10 del 08.03.2019

Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 38 **Esumazione straordinaria**

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue tutto l'anno.

L'esumazione straordinaria avviene in presenza dell'incaricato ASL.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda all'articolo 36 della L.R. 32/2018.¹¹

Articolo 39 **Estumulazioni**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi di ordinanza del Sindaco.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

¹¹ Integrazione effettuata a seguito di modifica del Regolamento Comunale con Deliberazione C.C. n. 10 del 08.03.2019

Articolo 40
Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Nelle esumazioni ordinarie, qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 70 DPR 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito.

Articolo 41
Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione.

Articolo 42
Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 43
Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Su richiesta degli aventi diritto il Comune può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 44 Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 45 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione, così come prevista dall'articolo 79 del DPR 285/1990 e dall'articolo 43 della L.R. 32/2018¹², è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle richiamate disposizioni normative vigenti in materia.¹³

Articolo 46 Registro per la cremazione

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 della L.R. 32/2018, è istituito il Registro per la Cremazione nel quale devono essere annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.¹⁴

Articolo 47 Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione. Nei casi di affidamento o dispersione delle ceneri deve esistere espressa volontà del defunto o, in assenza, dei parenti più prossimi analogamente

¹² Integrazione effettuata a seguito di modifica del Regolamento Comunale con Deliberazione C.C. n. 10 del 08.03.2019

¹³ Integrazione effettuata a seguito di modifica del Regolamento Comunale con Deliberazione C.C. n. 10 del 08.03.2019

¹⁴ Il presente articolo è stato inserito ex novo a seguito di modifica al Regolamento Comunale con Deliberazione del C.C. n. 10 del 08.03.2019

a quanto disposto per la cremazione e in applicazione dell'articolo 45 della L.R. 32/2018. Della consegna è redatto apposito verbale, in applicazione dell'articolo 45, comma 6 della L.R. 32/2018.¹⁵

L'autorizzazione all'affidamento per la conservazione in ambito privato o per la dispersione può essere rilasciata contestualmente o successivamente alla cremazione.¹⁶

Per quanto non espressamente previsto si rimanda agli articoli 45 e 46 della L.R. 32/2018.¹⁷

TITOLO II – CIMITERI

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 48

Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 49

Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi,

E' vietato l'ingresso;

- A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- Ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 50

Divieti speciali

¹⁵ Il presente comma è stato novellato a seguito di modifica del Regolamento Comunale con Deliberazione C.C. n. 10 del 08.03.2019

¹⁶ Il presente comma è stato inserito a seguito di modifica del Regolamento Comunale con Deliberazione C.C. n. 10 del 08.03.2019

¹⁷ Il presente comma è stato inserito a seguito di modifica del Regolamento Comunale con Deliberazione C.C. n. 10 del 08.03.2019

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie;

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) Introdurre oggetti irriverenti;
- d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) Imbrattare con scritte, disegni o dipinti di qualsiasi genere;
- l) Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- m) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- n) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- o) Assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- p) Qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto applicabili,¹⁸ si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o differito dall'autorità giudiziaria.

Articolo 51 Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 52 Epigrafi, monumenti, ornamento sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabili o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

¹⁸ Integrazione effettuata a seguito di modifica del Regolamento Comunale con Deliberazione C.C. n. 10 del 08.03.2019

Articolo 53
Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Articolo 54
Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri – tomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione delle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri all'articolo 43 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Articolo 55
Sepulture private

Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuali, per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) Sepulture individuali (loculo, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, regolata da schemi di contratto – tipo, è stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- La durata;
- La/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- L'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 56 **Durata delle concessioni**

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR 10/9/1990 n. 285.

La durata è fissata:

- a) In 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie (cappelle) e collettività;
- b) In 30 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;
- c) In 30 anni per i loculi e le sepolture private individuali;
- d) In 10 anni per la sepoltura privata in campo di inumazione.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

Articolo 57 **Modalità di concessione**

La sepoltura, individuale privata di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 53, può concedersi solo in presenza della salma, o di ceneri per i loculi; dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, secondo la disponibilità, in favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, di cui al secondo comma dell'art. 53, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da inumare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 58 **Cambi di sepoltura**

È ammesso il cambio di sepoltura di una o più salme da un loculo singolo ad un posto in una sepoltura privata ma non viceversa, né da un loculo ad un altro loculo.

Il titolare o gli eredi di una concessione di loculo, in caso di rinuncia, non hanno diritto ad alcun rimborso.

Articolo 59 **Uso delle sepolture private**

Salvo quanto già previsto dall'articolo 56, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'articolo 93 del DPR 10/9/1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno [tre] anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 60 **Manutenzione**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private individuali costruite dal Comune, lo stesso provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- Le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- L'ordinaria pulizia;
- Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Articolo 61

Costruzione dell'opera – Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal responsabile. Può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO II – SUBENTRI, RINUNCE, RINNOVI

Articolo 62 Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 59 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

In difetto il Comune provvederà d'ufficio individuandolo secondo i criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di un anno dall'avviso del Comune senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune dichiara la decadenza della concessione, con effetto a partire da dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione in campo comune, da trenta da inumazione per sepoltura privata, da trenta se a tumulazione.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Articolo 63 Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo della concessione, rinunzianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- Per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- Per concessioni di durata 30 anni, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto di rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 64

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 56, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 65

Rinnovo delle concessioni

Sei mesi prima della scadenza delle singole concessioni, il Comune avviserà i concessionari od i loro successori aventi diritto, della possibilità di presentare domanda di rinnovo delle concessioni.

Il rinnovo sarà accordato in relazione alla disponibilità di posti nel cimitero e previo pagamento della relativa tariffa in vigore al momento del rinnovo.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 66

Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del DPR 10/9/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali della vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 67 Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 55, penultimo comma;
- d) Quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60;
- f) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio di polizia mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 68 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il responsabile disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 69 Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 5, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del DPR 285/1990.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comunale. Nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 70
Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro apposita domanda.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 50 in quanto compatibili.

Articolo 71
Autorizzazioni e permessi di costruzione di costruzioni di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con il permesso del Responsabile del servizio tecnico. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio tecnico.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio tecnico, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 72
Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 68, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energie elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 73

Recinzione aree – Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 74

Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio tecnico.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 75

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio tecnico.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 76

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Il Responsabile in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 77

Vigilanza

Il Responsabile del servizio tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 78

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

Al personale suddetto è vietato:

- a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualunque momento;
- e) Trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la trasgressione¹⁹ degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO II- IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Articolo 79

Funzioni – Licenza

Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- volgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

¹⁹ Correzione effettuata a seguito di modifica del Regolamento Comunale con Deliberazione C.C. n. 10 del 08.03.2019

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo od equipollente ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 80 **Divieti**

È fatto divieto alle imprese:

- a) Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
- c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I- DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 81

Assegnazione gratuita di sepolture a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resi di "cittadini benemeriti".

Articolo 82

Mappa

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è il documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni disposizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 83

Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) Generalità del defunto o dei defunti;
- b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) Gli estremi del titolo costitutivo;
- e) La data e il numero della concessione;
- f) La natura e la durata della concessione;
- g) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) Le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 84

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 – 53 del DPR 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina di piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 85

Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO II – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 86

Illuminazione votiva

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a deliberazione consiliare che fisserà, in entrambi i casi le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO III – NORME TRASNITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 87

Efficacia del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

Il provvedimento del Comune con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 88

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, cremazione, esumazione, traslazione, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 89

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 87 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Per le concessioni antecedenti al 10.02.1976 (data di entrata in vigore del DPR n. 803/1975 che ha soppresso l'istituto dell'immemorabile) il Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria procederà all'aggiornamento delle concessioni stesse, previo pagamento del canone di cui in tariffa.

Articolo 90

Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazione anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" DPR 285/1990, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria di una somma da €. 25 a €. 250, ai sensi della legge 689/81.

L'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente non escludono eventuali procedimenti penali, qualora ne ricorresse il caso.

Articolo 91

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e sanità.

Articolo 92
Norma finale

Il presente Regolamento sostituisce ed annulla le norme precedenti ed entra in vigore 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.